



CASA DELLA FANCIULLA - CASA DI RIPOSO
LARGO COLLEGIO N. 12 – 90033 CHIUSA SCLAFANI (PA)
C.F. 84000130827 --- TEL./FAX 091 8354042

**CASA DELLA FANCIULLA – CASA DI RIPOSO
CHIUSA SCLAFANI (PA)**

ALLEGATO 4

**CAPITOLATO D'ONERI
Parte I^A NORME CONTRATTUALI**

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto riguarda la gestione degli ospiti, in grande prevalenza anziani non autosufficienti, della Comunità Alloggio “Eugenio Lo Cascio” gestita dall’IPAB Casa della Fanciulla – Casa di Riposo di Chiusa Sclafani. L'appalto è da intendersi di servizio socio assistenziale tutelare (OSA) (cpv 75121000 - 0) per n.10 posti letto di Comunità Alloggio.

ART. 2 DURATA E VALORE DELL'APPALTO

L'appalto avrà la durata di **anni 3 (TRE)** e potrà essere rinnovato per un ulteriore anno agli stessi prezzi, patti e condizioni, previa richiesta scritta della stazione appaltante con preavviso di almeno 30 gg.

La durata contrattuale decorrerà dalla data di stipula del contratto o nel caso di avvio anticipato del servizio per motivi di urgenza, dalla data di effettiva consegna.

Qualora alla scadenza contrattuale non siano state ultimate le procedure per la scelta del nuovo aggiudicatario, è facoltà dell’Ente disporre la proroga dell’appalto agli stessi prezzi, patti e condizioni, per il periodo strettamente necessario e comunque per un massimo di mesi 12 (dodici). Resta altresì la facoltà della stazione appaltante di avvalersi di quanto previsto nell’art. 63, comma 5 del D.Lgs 50/2016. Sono fatti salvi i casi di risoluzione anticipata del contratto previsti dal presente capitolato. In tal caso, ai sensi dell’art. 110 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la stazione appaltante si riserva di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per la prosecuzione del servizio con le modalità di cui al predetto articolo.

Il valore dell'appalto è stimato per l'intera durata contrattuale di anni 3 (anni tre) in € 530.759,64 di cui €465.881,52 come costo del personale, € 37.270,52 per spese di gestione 8% (soggetto a Ribasso), € 25.157,60 per iva al 5%, oltre gli oneri specifici DUVRI pari ad € 2.450,00 (IVA esente).

Importo annuo da porre a base d'asta - Servizio Socio-Assistenziale tutelare CPV 75121000 – 0 - €176.919,88.

ART. 3 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

La Ditta aggiudicataria dovrà assicurare per tutta la durata contrattuale, H24 per 365 giorni all’anno, le condizioni operative di svolgimento del servizio oggetto di gara, secondo quanto esplicitato nel presente capitolato e nella offerta tecnica sottoscritta da entrambi le parti.

ART. 4 – AVVIO DEL CONTRATTO

L’avvio dell’esecuzione del contratto è subordinato alla redazione di un apposito verbale in contraddittorio con l’esecutore il quale è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l’avvio dell’esecuzione del contratto. Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato da entrambe le parti.

L’avvio dell’esecuzione deve avvenire entro 45 (quarantacinque) giorni dalla stipula del contratto. Nel caso in cui l’avvio dell’esecuzione del contratto avvenga in ritardo rispetto ai termini indicati, la ditta ha la facoltà di chiedere di recedere dal contratto nel rispetto delle modalità previste dal D. Lgs. N° 50/2016.

ART. 5 – DIRETTORE DELL' ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del presente contratto ed in generale dei compiti previsti dall'art. 111 del D. Lgs. 50/2016, il ruolo di direttore dell'esecuzione sarà individuato dal Presidente dell'Ente;

Il Responsabile del procedimento è individuato nella persona del Segretario dell'Ente rag. Giulio Manto assistito dall'Arch. Maurizio Parisi.

ART. 6 – DUVRI

Effettuata la verifica relativa agli obblighi di cui all'art. 26 del d.lgs. 81/2008, si rinvia a quanto specificato nel DUVRI, allegato al presente capitolato. Si specifica che gli oneri della sicurezza da DUVRI ammontano ad € **2.450,00**, non soggetti a ribasso di gara.

Resta inteso che la ditta appaltatrice rimane pienamente ed integralmente responsabile per i rischi connessi agli oneri della sicurezza relativi alla propria attività.

ART. 7 – SUBAPPALTO

E' fatto divieto all'appaltatore di cedere o sub-appaltare, anche parzialmente, il servizio assunto sotto la comminatoria dell'immediata risoluzione del contratto e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento danni e delle spese causate all'Ente, salvo maggiori danni accertati.

ART. 8 – CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto, sotto la comminatoria dell'immediata rescissione e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento danni e spese causate, salvo maggiori danni accertati. Sono fatti salvi i casi di cessione di azienda ed atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del d.lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, la cessione del credito derivante dall'esecuzione del servizio in oggetto, risultante da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, è subordinata alla notifica all'Ente ed è efficace ed opponibile salvo rifiuto della stazione appaltante ai sensi del predetto art.106.

ART. 9 – VARIAZIONI CONTRATTO

Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell'art. 149 del D. lgs. N 50/2016. Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione.

Varianti introdotte dalla stazione appaltante

La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto nei seguenti casi:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) per cause imprevedute e imprevedibili, accertate dall'Ente non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
- c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.

Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, qualora non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula contrattuale; il valore di tali varianti non può essere superiore al 5% dell'importo originario del contratto.

Variazioni entro il 20%

L'esecutore, ai sensi dell'art. 11 del R.D. 18/11/1923 n. 2440, è tenuto a variare il servizio da prestare sia per le maggiori come per le minori quantità rispetto a quelle indicate nel presente capitolato, nei limiti di 1/5 del valore del contratto, senza aver diritto a reclamare, per tale motivo, indennità o compensi di sorta fatta eccezione, in caso di incremento del servizio, del corrispettivo per la maggiore quantità di servizi richiesti; in questo caso il corrispettivo verrà attribuito alle medesime condizioni contrattuali pattuite per l'intero servizio. Per contabilizzare invece ogni eventuale richiesta, in aumento o in diminuzione, dei servizi assistenziali erogati dalle figure professionali di OSS la stazione appaltante utilizzerà il costo orario riportato

nel Tariffario Nazionale del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali in vigore, diminuito del ribasso percentuale di gara.

Nel caso in cui la variazione superi tale limite la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'esecutore.

Nello specifico dei servizi socio assistenziali e sanitari, a partire dal secondo giorno di assenza dalla struttura di un ospite per qualsivoglia motivazione, il corrispettivo da liquidare alla Ditta aggiudicataria subirà una riduzione giornaliera, con pari riduzione del minutaggio lavorato, di 20 minuti al giorno di attività di OSS per ciascuno degli ospiti di Comunità Alloggio assente;

ART. 10- ADEGUAMENTO DEL PREZZO CONTRATTUALE

La revisione dei prezzi viene operata sulla base di una istruttoria condotta dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente. Tale revisione terrà conto delle caratteristiche dell'appalto e dei fattori produttivi impiegati, potrà essere concessa dal secondo anno di vigenza del contratto e comunque nei limiti dell'indice FOI. L'aumento dei prezzi deve essere richiesto su iniziativa della Ditta aggiudicataria la quale dovrà indicare in modo puntuale anche gli oggettivi e documentati elementi giustificativi atti anche a determinare la dimensione dell'aggiornamento richiesto.

ART. 11- FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il pagamento del servizio svolto sarà effettuato, previa presentazione di regolari fatture, in rate mensili pari a 1/12 del prezzo offerto e aggiudicato.

Il pagamento sarà subordinato al positivo esito dei controlli di cui all'art. 307, comma 2, del D.P.R. 207/2010.

Fatturazione:

La fattura dovrà essere intestata ed inviata a “**IPAB Casa della Fanciulla – Casa di Riposo - Largo Collegio 12, Chiusa Sclafani**”, c.f. **84000130827**.

Ogni fattura dovrà contenere gli elementi identificativi della prestazione erogata ed il codice CIG per la tracciabilità.

Pagamento:

La fattura verrà pagata a mezzo mandato emesso dall'Ente mediante accredito su c/c bancario/postale, entro il termine di 60 (sessanta) giorni data fattura, previo positivo esito dei controlli contrattualmente e normativamente previsti, fatti salvi i tempi necessari per l'acquisizione dei documenti obbligatori secondo la vigente normativa tra gli altri, in via non esaustiva, il DURC. I costi fissi per la sicurezza di cui al DUVRI saranno liquidati ad avvenuta esecuzione delle prestazioni ivi previste. I ritardi nei pagamenti non danno diritto alla Ditta di richiedere lo scioglimento del contratto.

ART. 12 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La ditta aggiudicataria si assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla D.lgs.136/2010 s.m.i. in particolare s'impegna a comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche nonché le generalità delle persone delegate ad operare su di essi.

ART. 13 - CAUZIONI

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla stipulazione del contratto di appalto, nonché delle spese che l'Ente dovesse eventualmente sostenere durante la gestione per fatto dell'appaltatore a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio, dovrà essere costituita una cauzione definitiva nella misura e con le modalità previste dall'art. 103-104 del D.Lgs. n. 50/2016, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

Resta salvo per la stazione appaltante l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione fosse insufficiente.

L'appaltatore è obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Ente avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto entro 15 giorni dalla richiesta.

La mancata reintegrazione della stessa costituirà causa di risoluzione del contratto.

La cauzione verrà svincolata successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità. Non è previsto lo svincolo parziale in corso di esecuzione del contratto.

Responsabilità per danni la ditta aggiudicataria risponde di tutti i danni causati, a qualsiasi titolo nell'esecuzione del rapporto contrattuale:

A persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà della ditta stessa;

A persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà dell'Ente;

A terzi e/o cose di loro proprietà.

La Ditta aggiudicataria è tenuta quindi a risarcire, senza alcun diritto di rivalsa con l'Ente ogni danno comunque causato a persona o cose nel corso dell'esecuzione del servizio per cause di qualunque natura ad essa imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale.

A tale scopo essa è tenuta a sottoscrivere appropriata polizza assicurativa per rischi da responsabilità civile per danni a terzi con i seguenti massimali:

Responsabilità Civile verso Terzi € 2.000.000,00 per ogni sinistro con il limite di:

€ 2.000.000,00 per ogni persona lesa

€ 2.000.000,00 per danni a cose

Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro € 2.000.000,00 per ogni sinistro con il limite di € 1.000.000,00 per persona lesa; ovvero, in caso di polizza già esistente, un'appendice contrattuale da cui risulti che la stessa è estesa anche all'Ente per il suddetto massimale.

Le suddette polizze per cauzione definitiva ed RCT dovranno essere presentate dall'aggiudicatario nel termine indicato dall'Ente e comunque prima della stipula del contratto o dell'avvio del servizio se è antecedente.

ART. 14 – OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

La Ditta deve effettuare il servizio appaltato a proprio rischio e spese nel luogo e secondo modalità, termini e condizioni indicate nel presente capitolato.

E' inoltre responsabile del buon andamento del servizio affidato e degli oneri che dovessero essere sopportati in conseguenza dell'inosservanza di obblighi facenti carico alla Ditta o al personale da essa dipendente.

Tutti gli obblighi assicurativi ed antinfortunistici del personale sono a carico della Ditta aggiudicataria, la quale è la sola responsabile e solleva l'Ente appaltante da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, oneri antinfortunistici, ed in genere da tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavori e di assicurazioni sociali. Nessun rapporto diretto con l'Ente appaltante potrà mai essere configurato e neppure potrà essere posto a carico dello stesso alcun diritto di rivalsa o di indennizzo.

La Ditta aggiudicataria inoltre assume a suo totale carico ogni responsabilità in caso di infortuni o danni arrecati a persone o cose derivanti dal proprio operato o dai propri operatori sia nei riguardi dell'Ente appaltante, sia nei riguardi di terzi.

Al fine di garantire la necessaria continuità assistenziale ed il normale svolgimento del servizio, in occasione della cessazione del rapporto contrattuale la Ditta uscente dovrà comunicare alla Ditta aggiudicataria, 15 giorni prima della scadenza dell'appalto, l'elenco del personale occupato presso i servizi oggetto del contratto con l'indicazione dell'orario e del luogo di lavoro assegnato a ciascun operatore.

La Ditta aggiudicataria si impegna ad assorbire, senza apposizione del periodo di prova e nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia, il personale impiegato nei servizi oggetto dell'appalto nel rispetto del CCNL di riferimento. L'Ente appaltante è esonerato da ogni responsabilità per danni e infortuni che dovessero accadere al personale della Ditta aggiudicataria durante l'esecuzione dei servizi.

La Ditta aggiudicataria deve garantire il regolare e puntuale adempimento del servizio e, in caso di sciopero del personale o di altre cause di forza maggiore, deve assicurare i servizi minimi essenziali, definiti dalle vigenti normative in materia.

La Ditta aggiudicataria dovrà applicare integralmente, nei confronti del proprio personale, tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge l'appalto. In caso di inottemperanza accertata dall'Ente appaltante o ad esso segnalata dall'Ispettorato del lavoro, si procederà alla sospensione dei pagamenti delle fatture, destinando le somme così accantonate a garanzia degli adempimenti degli obblighi di cui sopra. La Ditta aggiudicataria, per le sospensioni di cui sopra, non può opporre eccezioni all'Ente appaltante né ha titolo al risarcimento danni.

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire una reperibilità telefonica H 24 e la presenza in loco, per 24 ore settimanali dedicate esclusivamente all'appalto in oggetto, di un Referente Responsabile Unico per il servizio oggetto di gara, con delega decisionale per risolvere con la massima tempestività eventuali disservizi.

ART. 15 – CONTROLLO DEL SERVIZIO

Per tutta la durata contrattuale, entro e non oltre il terzo giorno lavorativo del mese successivo a quello della esecuzione, il REFERENTE RESPONSABILE UNICO della Ditta aggiudicataria trasmette al Direttore dell'esecuzione un verbale di esecuzione del servizio riportante il numero e le prestazioni effettuate relative al servizio oggetto del presente appalto secondo quanto previsto nel presente capitolato e nel progetto risultato vincitore, oltre alle eventuali prestazioni aggiuntive di cui all' Art.9.

Entro i successivi quindici giorni lavorativi seguenti il ricevimento di tale verbale e dopo puntuale verifica di quanto in esso riportato, il Direttore dell'esecuzione del contratto autorizza la ditta all'emissione della fattura per le suddette prestazioni.

In caso di mancata o ritardata emissione del verbale mensile di esecuzione dei servizi il pagamento del rateo dovuto verrà ritardato di un mese. In caso di reiterata mancata o ritardata emissione del verbale mensile di esecuzione dei servizi; di mancata o ritardata o parziale esecuzione della prestazione; oppure qualora l'esecuzione risulti, a seguito di verifica, non rispondente ai requisiti pattuiti, il soggetto appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale secondo quanto stabilito nel successivo ART.16. In ogni caso è fatta salva la possibilità in capo all'Amministrazione o al Direttore dell'esecuzione del contratto di effettuare controlli sulla corretta esecuzione del servizio posto in gara, con ampia facoltà di:

- effettuare tutti i controlli che ritiene opportuni sul corretto svolgimento del servizio e sul rispetto degli orari di svolgimento;
- effettuare tutti i controlli che ritiene opportuni per quanto attiene al rispetto delle norme contrattuali, contributive ed assicurative nei confronti degli operatori;
- effettuare tutti i controlli che ritiene opportuni per quanto attiene la gestione del servizio, lo svolgimento dei programmi di lavoro e il raggiungimento degli obiettivi;
- segnalare comportamenti inadeguati del personale;
- richiedere la sostituzione del personale che, pur essendo già stato richiamato non abbia provveduto a modificare il proprio comportamento.

Dopo la scadenza contrattuale l'Ente procederà alla verifica di conformità con le modalità e nei termini stabiliti dal D. lgs. 50/2016.

ART. 16 - PENALITA'

La Ditta aggiudicataria nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato e per tutta la durata del contratto, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge ed a tutte le normative presenti e future. Nel caso di mancata osservanza da parte della ditta dei propri obblighi contrattuali, il soggetto appaltante invierà formale diffida con descrizione analitica e motivata delle contestazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate, indicando, altresì, l'entità della penale che si intende applicare.

Qualora la ditta aggiudicataria non faccia pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 10 gg. dal ricevimento della suddetta contestazione, ovvero le stesse non siano ritenute soddisfacenti, si procederà all'applicazione delle seguenti penalità: un pagamento variabile a seconda dell'infrazione commessa in rapporto alla gravità dell'inadempienza il cui ammontare non potrà essere inferiore a € 250,00 e superiore ad € 750,00 per ogni singolo episodio, fatta salva la risoluzione del contratto come disciplinata dal successivo ART.17. In particolare la Ditta aggiudicataria è soggetta a penalità variabili per ogni singolo episodio da € 250,00 ad € 750,00 quando:

- si rende colpevole di manchevolezze e deficienze nella qualità del servizio;
- assicura una presenza di operatori inferiore a quella necessaria per un corretto svolgimento del servizio;
- effettua in ritardo gli adempimenti prescritti in caso di rilievo nelle ispezioni e in caso di invito al miglioramento e all'eliminazione di difetti o imperfezioni del servizio;
- non ottempera alle prescrizioni dei contratti in ordine alla documentazione da presentare, agli orari e tempi da osservare per il servizio prestato e in definitiva per
- colpe attribuibili nell'adempimento delle sue obbligazioni contrattuali.

Le penalità sono notificate alla ditta aggiudicataria in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora e ogni atto o procedimento giudiziale. Il provvedimento per l'irrogazione della penale è assunto dal Presidente dell'Ente sentito il Consiglio di Amministrazione.

Per il recupero delle penalità e/o dei danni contestati, l'Ente potrà rivalersi mediante ritenuta diretta sul canone del mese sul quale è assunto il provvedimento o mediante escussione sulla cauzione prestata, che dovrà essere prontamente reintegrata.

In ogni caso è fatta salva ogni altra azione che la Stazione Appaltante ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi e/o il risarcimento dei maggiori danni subiti, ed inoltre potrà procedere all'esecuzione in danno delle operazioni interrotte, addebitando alla Ditta la spesa eccedente l'importo contrattuale per il servizio non prestato.

ART. 17 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Indipendentemente dall'applicazione delle penalità, l'Ente assegnerà all'aggiudicatario un termine perentorio di inizio del servizio che sarà da essa medesima insindacabilmente stabilito. L'Ente avrà facoltà,

ove tale termine sia trascorso infruttuosamente, di dichiarare, con semplice atto amministrativo, risolto il contratto.

E' facoltà dell'Ente risolvere il contratto d'appalto, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 108 del D. lgs. 50/2016. In particolare, costituiranno causa di risoluzione per grave inadempimento:

- a) interruzione del servizio senza giusta causa, o mancato avvio del servizio entro il termine stabilito;
- b) inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti dal presente capitolato e del CCNL e mancata stipula delle polizze assicurative di cui all'art. 15 del presente capitolato e mancata costituzione della cauzione a garanzia definitiva di cui all'art. 14 del capitolato o mancata reintegrazione della stessa;
- c) concessione in subappalto, ad esclusione di quanto previsto dall'art. 7 del presente capitolato, o cessione del contratto;
- d) in caso la ditta aggiudicataria non possedesse più i requisiti di carattere morale che le consentano di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- e) ogni altra inadempienza ritenuta grave dalla stazione appaltante.

Nei casi succitati l'Ente, per il risarcimento dei danni e delle spese derivanti, si rivarrà sulla cauzione prestata a garanzia delle prestazioni contrattuali, fatta salva la richiesta di risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

Il soggetto appaltante si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto qualora l'inadempimento contrattuale contestato determini l'applicazione di una penale di importo superiore al 10% dell'importo contrattuale.

La risoluzione del contratto è preceduta dalla contestazione dell'addebito all'appaltatore che potrà presentare le proprie controdeduzioni entro i quindici giorni successivi; acquisite e valutate negativamente tali giustificazioni oppure scaduto inutilmente il termine senza che la ditta abbia risposto, sarà possibile disporre la risoluzione.

La risoluzione del contratto avverrà di diritto nel caso di fallimento della ditta appaltatrice.

L'esecuzione in danno non esime la ditta inadempiente dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ART. 18 – RECESSO

La stazione appaltante, in caso di sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in ogni momento, con preavviso di almeno 30 giorni, da inviarsi a mezzo raccomandata A.R. o PEC. In caso di recesso il soggetto aggiudicatario ha diritto al pagamento dei servizi prestati, purché correttamente eseguiti, secondo il corrispettivo e le condizioni pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso spese anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del C.C.

ART. 19 – CONTROVERSIE

Le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione al presente contratto, saranno risolte ai sensi degli art. 204 e seguenti del D.Lgs n. 50/2016. Nel caso di ricorso all'art. 204 del D. Lgs. 50/2016 il foro competente è quello di Termini Imerese.

ART. 20 – NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente capitolato, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di esecuzione di appalti pubblici (d.lgs. 50/2016, r.d. 2330/1923, r.d. 827/1924).

PARTE II^ CAPITOLATO TECNICO

1 - SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE TUTELARE

1.1 - DESTINATARI DEL SERVIZIO

Sono destinatari del Servizio socio-assistenziale tutelare erogato dalla figura professionale di OSA/OSS, n.10 anziani, prevalentemente non più autosufficienti, residenti presso la Comunità Alloggio "Eugenio Lo Cascio" gestita dall'IPAB Casa della Fanciulla – Casa di Riposo di Chiusa Sclafani.

1.2 – ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio socio-assistenziale tutelare erogato attraverso l'utilizzo esclusivo della figura professionale di OSA/OSS, è articolato essenzialmente, ma non esaustivamente, per come di seguito riportato:

I) Attività di governo della camera e degli ambienti della struttura:

- riordino del letto e della stanza ove non sia stato possibile alzare l'ospite;
 - cambio della biancheria e degli effetti lettereschi ove non sia stato possibile alzare l'ospite;
 - somministrazione ed assistenza ai pasti, anche quando consumati in camera;
 - riordino e decoro di tutti gli ambienti di residenza dell'ospite e di lavoro;
- II) Aiuto, sostegno ed esecuzione di tutte quelle attività indispensabili a garantire a ciascuna persona ospitata un/a corretto/a:**

- igiene personale
- deambulazione e movimentazione di eventuali arti invalidi;
- bagno ad immersione
- alzata e vestizione
- assunzione di tutti i pasti
- preparazione al riposo notturno
- accompagnamento a visite specialistiche, a terapie ambulatoriali etc.

III) Sostegno ed esecuzione di tutte quelle attività indispensabili a garantire a ciascuna persona ospitata una corretta:

- presenza e partecipazione a tutte le attività socio ricreative e culturali organizzate nella struttura e nel territorio
- animazione/relazione quotidiana
- integrazione sociale all'interno della struttura.

IV) Erogazione di tutte le attività e prestazioni proprie della figura professionale di OSA;

V) Verifica periodica della puntuale e corretta attuazione dell'attività di tutoraggio e dei progetti di assistenza individualizzata (PAI) previsti per ciascun ospite attraverso la puntuale applicazione dei relativi protocolli operativi ed assistenziali.

VI) Attività di verifica continua delle prestazioni erogate attraverso l'utilizzo di strumenti formali idonei a tale attività.

1.3 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio in oggetto deve essere gestito nella piena e puntuale osservanza degli standard assistenziali e delle normative/convenzioni nazionali e regionali vigenti in materia.

Nello specifico l'attività socio-assistenziale tutelare viene erogata nell'arco delle 24 ore per tutti i giorni dell'anno attraverso formali turnazioni decise e gestite in accordo con la Ditta aggiudicataria secondo orari e modalità concordate con la stazione appaltante; nel merito si richiedono n. 1 turno notturno. La programmazione della turnazione del personale deve necessariamente tener conto anche della seguente articolazione della giornata:

- mattino di quattro ore 07.00 – 11.00
- mattino di tre ore 08.00 – 11.00
- mattino di cinque ore 11.00 – 16.00
- mattino di tre ore 11.00 – 14.00
- con pasti colazione ore 08.00 - 09.00; break ore 10.00; pranzo ore 12.00 - 13.00
- pomeriggio di sei ore 16.00 – 22.00
- con merenda ore 16.00; cena ore 18.00 – 19.00
- notte di nove ore 22.00 – 07.00

La Ditta aggiudicataria, attraverso la preventiva formalizzazione di un programma mensile dell'attività svolta, deve altresì organizzare ed attuare in favore degli utenti una costante attività di relazione quotidiana svolta dal personale OSA/OSS. Il rapporto con l'utenza e con i loro familiari è e rimane di esclusiva pertinenza dell'Ente Appaltante. La Ditta aggiudicataria è tenuta, a richiesta del soggetto appaltante, a relazionare in ordine all'organizzazione delle prestazioni assistenziali ed a tenere in debita considerazione eventuali indicazioni per il miglioramento del servizio. A questo fine e secondo le necessità, devono essere previsti periodici incontri tra le parti.

Relativamente al servizio in oggetto, il Referente Responsabile unico designato dalla Ditta aggiudicataria, deve:

- essere autorizzato ad assumere decisioni immediate rispetto alle problematiche inerenti lo svolgimento del servizio;
- essere autorizzato a rendere immediatamente operative qualsivoglia variazione o proposta migliorativa del servizio;

1.4 - ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE

La Ditta aggiudicataria deve assegnare il proprio personale garantendo:

- il possesso di adeguata formazione professionale nel pieno rispetto di quanto previsto dalle normative nazionali e regionali in merito ai servizi assistenziali per anziani non autosufficienti;
- il mantenimento del principio della continuità assistenziale da parte del medesimo operatore presso gli utenti della struttura; proposte di modifica di tale principio, ad eccezione di sostituzioni degli operatori per malattia o per motivi imprevedibili, debbono essere concordate con l'Ente appaltante (ad esempio in caso di ferie, di assenza prolungata, di incompatibilità con l'utenza, etc).
- per i nuovi operatori lo svolgimento di una fase di affiancamento propedeutico, per almeno 36 ore lavorative, al primo inserimento in servizio con formalizzazione di esito positivo.

Non è ammesso l'impiego di personale privo di idonea formazione e senza il positivo espletamento della fase di affiancamento.

1.5 - REQUISITI DEL PERSONALE

La Ditta aggiudicataria, al momento dell'avvio del servizio, deve comunicare i nominativi degli operatori impiegati con il relativo curriculum professionale, nonché dimostrare il possesso dei seguenti requisiti per ciascun operatore:

- 1) diploma/attestato di OSA/OSS
- 2) idoneità sanitaria alla mansione
- 3) certificato carichi pendenti

Il personale deve indossare una divisa da lavoro di colore diverso da quello delle altre figure professionali che operano in struttura, completa di guanti monouso, cuffia per completa di guanti monouso, cuffia per capelli, mascherina e calzature, nel pieno rispetto di quanto previsto dalle vigenti normative in materia di sicurezza del lavoro.

Al personale in servizio è fatto obbligo di esporre sempre il cartellino di riconoscimento contenente il nominativo dell'operatore, la qualifica professionale e il nome della Ditta.

E' a totale carico della Ditta aggiudicataria la fornitura, il lavaggio e la sostituzione di tutte le divise, delle relative calzature e di tutto il materiale di lavoro previsto per il proprio personale. Il personale in servizio in ogni occasione deve mantenere un contegno riguardoso e corretto verso gli utenti ed i colleghi e garantire la riservatezza delle informazioni relative alle persone che fruiscono del servizio e in particolare:

- svolgere il servizio secondo gli orari prestabiliti;
- rispettare scrupolosamente gli ordini di servizio ed i piani di lavoro;
- rispettare la privacy degli utenti;
- mantenere il segreto d'ufficio su fatti concernenti l'organizzazione e l'andamento del servizio
- consegnare prontamente alla Direzione della struttura eventuali oggetti o somme rinvenute nell'espletamento del servizio

La Ditta aggiudicataria si impegna ad esercitare, nelle forme opportune, il controllo e la vigilanza sul corretto svolgimento del servizio da parte del personale impiegato, a richiamare e, se del caso, tempestivamente sostituire, gli operatori che non osservassero una condotta più che irreprensibile, anche a giudizio della stazione appaltante.

1.6 - VOLONTARIATO

La Ditta aggiudicataria è tenuta a promuovere il contributo del volontariato che potrà essere impegnato, previo accordo con il soggetto appaltante per attività di sostegno alle attività oggetto di appalto. L'impiego dei volontari è destinato esclusivamente ad attività complementari e di supporto e pertanto gli operatori devono essere sempre presenti durante le attività di supporto prestate. La Ditta aggiudicataria deve informare l'Ente appaltante per l'eventuale utilizzo di personale volontario segnalando: nominativi, ruolo e modalità di utilizzo dello stesso. La Ditta aggiudicataria deve farsi carico direttamente o indicare gli estremi della copertura assicurativa del personale volontario, senza oneri per l'Ente appaltante.

**Il Segretario dell'Ente
f.to rag. Manto Giulio**

**Il Commissario Straordinario
f.to Dott. Giovanni Riggio**